

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

06 Dic 2019

Il ruolo del responsabile del servizio finanziario, considerazioni di attualità

di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel

Quella del «responsabile del servizio finanziario», preposto al coordinamento e alla gestione dell'attività finanziaria dell'ente dall'articolo 153 del Dlgs 267/2000, resta tuttora l'unica figura di responsabile di servizio necessariamente prevista dal testo unico degli enti locali.

In passato, nella legislazione sugli enti locali si incontrava spesso la locuzione «...il ragioniere, ove esista...», sottintendendone la non necessarietà: si pensi al Rd 297/1911, alla legge 604/1962, fino all'articolo 9 del Dl 66/1989, mai espressamente abrogato, relativo alla certificazione della copertura tariffaria del costo dei servizi a domanda individuale, di smaltimento rifiuti e di acquedotto. Ma oggi il ragioniere «esiste» eccome e non si vede come un ente locale possa fare a meno di una professionalità così specifica, preposta a svolgere un ruolo altamente significativo per garantirne gli equilibri finanziari e supportarne la strategia, nel rispetto di una normativa interdisciplinare fin troppo complessa.

Le funzioni del responsabile del servizio finanziario sono state oggetto di un evento dedicato all'interno dell'assemblea nazionale Anci di Arezzo. Le associazioni professionali aderenti, in quella occasione, hanno rilanciato in primo luogo l'esigenza di una radicale semplificazione degli adempimenti e dell'ordinamento finanziario-contabile, come già espresso nel «manifesto dei ragionieri e dei revisori 2018» approvato a Rimini; in secondo luogo, hanno posto l'attenzione sulle carenze della normativa attuale sotto il profilo delle tutele concrete per lo svolgimento della funzione all'interno dell'ente. È stato probabilmente questo il principale motivo per il quale gli enti hanno trovato difficoltà negli ultimi anni ad individuare soggetti idonei disposti ad assumersi un ruolo non sempre prodigo di soddisfazioni professionali, che ha fatto registrare non pochi episodi di rinuncia al ruolo, con trasferimenti sia all'interno che al di fuori delle strutture degli enti locali. La questione ha trovato negli ultimi anni un riconoscimento in atti di indirizzo dell'osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del ministero dell'Interno, in alcune delibere di sezioni di controllo regionali della Corte dei conti e in passato, solo per pochi giorni, anche nella legislazione, ossia nell'articolo 3, comma 1, lettera c) del Dl 174/2012, disposizione poi soppressa in sede di conversione in legge.

Resta attuale, quindi, l'opportunità di introdurre qualche forma di garanzia che rafforzi l'autonomia del responsabile finanziario. Secondo alcuni, la soluzione passa dall'istituzione di un albo professionale, sulla falsariga di quello esistente per i segretari comunali; così come potrebbe essere di ausilio l'istituzione di un elenco per l'accesso al quale sia richiesta una specifica abilitazione, connessa ad una disciplina tesa a sottrarre il responsabile finanziario da ingerenze e pressioni non consone al ruolo che la legge gli assegna.

I confini della responsabilità

Il limite dell'azione «del responsabile finanziario» è sempre attuale e merita qualche riflessione. È il caso della sentenza del Consiglio di Stato n. 6953/2019 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 25 novembre), relativa a un Comune capoluogo, in cui un regolamento comunale aveva previsto l'erogazione di compensi poi risultati eccedenti rispetto alla normativa e al Ccnl;

ciò ha comportato il recupero dai dipendenti delle risorse addizionali indebitamente percepite. Si è trattato, in particolare, del recupero di ritenute assistenziali e previdenziali a carico dei fondi destinati ai compensi per le opere pubbliche (cosiddetti incentivi «Merloni»), in applicazione dell'interpretazione autentica della legge 266/2005. Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello dei ricorrenti e, fra i motivi da questi sostenuti, quello relativo alla competenza interna al recupero dei compensi indebiti, che era stata esercitata dal settore ragioneria e non dal settore personale.

L'attenta lettura della sentenza non consente né di generalizzare la conclusione che spetti al responsabile finanziario il recupero del salario accessorio erogato in eccesso, né di ritenere che sia costui, sic et simpliciter e urbi et orbi, a dover provvedere in ogni caso a questo tipo di azioni. La sentenza, sotto questo profilo, si riferisce solo al caso particolare e riporta le denominazioni della specifica organizzazione dell'ente interessato dalla vicenda, senza mai espressamente estendere le proprie considerazioni alle funzioni attribuite dal Tuel al responsabile del servizio finanziario in quanto tale. I termini utilizzati nella sentenza sono «il responsabile del settore ragioneria» e «il responsabile del settore personale», profili che attecchivano alla struttura dell'ente in causa al momento dei fatti, mediante l'organizzazione che lo stesso aveva autonomamente definito ai sensi dell'articolo 89 del Tuel.

Non v'è dubbio che i principi enunciati dalla sentenza possano applicarsi ad altre fattispecie simili di incentivi, ma certo non sono estendibili al punto di confondere il ruolo tipico del «ragioniere capo» inferendo, per quest'ultimo, una competenza generale, magari addirittura sulla legittimità di ogni atto di gestione assunto da altre funzioni dell'ente e avente rilevanza contabile. Per scongiurare questa possibile confusione, è comunque opportuno che le strutture interne dell'ente siano parte propulsiva di una periodica opera di manutenzione del proprio regolamento di contabilità articolo 152 Tuel e dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi articolo 48 Tuel, affinché la definizione delle competenze interne sia allineata alle situazioni di diritto e di fatto senza prestarsi ad interpretazioni distorsive.

() Componente consiglio generale Anutel*

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved